



TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

N. R.G. 2751/2026

Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da [...]

CP_1 (società con socio unico; C.F. e P.I. P.IVA_1) e, per essa, dalla mandataria Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo, nei confronti di Controparte_2 (C.F. C.F._1);

rilevato che la ricorrente domanda l'ingiunzione di pagamento della somma di € 17.886,74, dovuta a fronte dell'avvenuta erogazione di energia elettrica, per il mancato pagamento delle fatture prodotte quale documento n. 3;

rilevato che il credito trova prova scritta idonea, ai fini dell'art. 634 c.p.c., nelle fatture poste a fondamento della pretesa (doc. 3) e nell'estratto conto certificato, conforme alle scritture contabili di Controparte_1 ed autenticato dal Notaio

Persona_1 di Crema in data 27.5.2026 (doc. 5), che ne riepiloga analiticamente numeri, date ed importi;

rilevato che la parte ingiunta è persona fisica, cliente domestica del Servizio a Tutele Graduali per clienti domestici non vulnerabili (STG), sicché riveste, allo stato degli atti, la qualità di consumatrice ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005;

considerato che, in tale evenienza, il giudice del procedimento monitorio è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda, dando atto dell'esito del controllo nella motivazione;

MOTIVAZIONE SUL CONTROLLO OFFICIOSO DELLE CLAUSOLE (CONSUMATORE)

In una istruttoria sommaria, compatibile con il procedimento monitorio, sono state esaminate le condizioni del rapporto di fornitura poste a fondamento del ricorso, rilevanti in relazione all'oggetto della domanda.

Foro del consumatore (art. 33, comma 2, lett. u, e art. 66-bis del D.Lgs. n. 206/2005). Il foro adito coincide con quello inderogabile di residenza della consumatrice, essendo l'ingiunta residente in Augusta (SR), nel circondario del

Tribunale di Siracusa: non si ravvisa alcuna deroga vessatoria e la competenza territoriale sussiste.

Condizioni contrattuali (Servizio a Tutele Graduali). La fornitura è erogata nel regime del Servizio a Tutele Graduali, le cui condizioni contrattuali ed economiche sono definite in via regolamentare dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), come attestato dalla comunicazione di attivazione in atti (doc. 4): esse sono sottratte alla predisposizione unilaterale del professionista e non integrano, di per sé, clausole vessatorie a carico della consumatrice.

Voce accessoria “Costi Racc. Fatt.”. Tra le poste esposte nell'estratto conto figura la voce “Costi Racc. Fatt.” di € 958,07 (documento del 29.9.2025), la cui specifica pattuizione e debenza a carico della consumatrice non risultano documentate allo stato degli atti; in applicazione del principio di prudenza proprio della fase monitoria, tale voce va espunta dal quantum ingiungibile, con conseguente accoglimento parziale della domanda.

Altre clausole. Non ricorrono, nel rapporto azionato, clausole compromissorie o arbitrali, di deroga alla competenza del foro del consumatore, né di deroga all'art. 1957 c.c.

considerato che, per il resto, le clausole e le condizioni del rapporto posto a fondamento del ricorso non hanno carattere vessatorio, non rientrando tra quelle indicate nell'art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 206/2005 e non determinando a carico della consumatrice un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

ritenuto che, depurato l'importo della voce accessoria non giustificata di € 958,07, il credito residuo di € 16.928,67 risulta certo, liquido ed esigibile e assistito da idonea prova scritta;

considerato che gli interessi sono domandati nella sola misura legale dalla scadenza di ciascuna fattura, entro i limiti di cui alla l. n. 108/1996;

considerato che non ricorre alcuno dei presupposti per la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.;

visti gli artt. 633, 634, 640 e 641 c.p.c.;

INGIUNGE A

Controparte_2 (C.F. *C.F._1*), residente in Augusta (SR), Via Epicarmo n. 24,

di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1) la somma di € 16.928,67, dedotta la voce “Costi Racc. Fatt.” di € 958,07;

2) gli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo;

3) le spese di questa procedura di ingiunzione, che si liquidano in € 567,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, con l'assistenza di un difensore, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo e la consumatrice ingiunta decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole del contratto;

AVVERTE altresì che, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., in mancanza di opposizione nel termine si procederà ad esecuzione forzata.

MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda